

L'Azienda faunistico-venatoria "Artimino" nel Comune di Carmignano dove la stessa è consentita, sulla base del piano di assetamento approvato da parte di questa Amministrazione, fino al 31 gennaio 2011;

ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO CANI: Il periodo per l'allenamento e l'addestramento dei cani è previsto, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dal 15 agosto al 16 settembre 2010 dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, sull'intero territorio provinciale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento è consentito ai soli cacciatori iscritti all'A.T.C.. L'allenamento e l'addestramento non è consentito nei terreni in attuazione di coltivazione, (art.42 comma 2 L.R. 3/94 e Delib. C.R.T. 588/94), anche se privi di tabellazione. Inoltre l'allenamento non è consentito nei giorni di caccia che saranno autorizzati dalla Regione quali preaperture.

CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE NON VOCATE: Nelle zone non vocate al cinghiale il periodo di prelievo è stabilito dal 22 settembre al 30 dicembre 2010.

Le operazioni di abbattimento saranno svolte dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera D) della L.R. 3/94 e dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera C) della L.R. 3/94 solo se non iscritti in squadre di caccia in battuta al cinghiale operanti sul territorio regionale. La modalità di prelievo sarà quella della caccia in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone, alla cerca o all'aspetto, con o senza l'ausilio del cane, da effettuarsi tutti i giorni utili all'attività venatoria secondo gli orari indicati nel presente calendario venatorio. Tutti i cacciatori che vogliono svolgere la suddetta attività devono preventivamente iscriversi in un apposito registro tenuto dall'A.T.C. Firenze 4. , all'art. 28 della L.R. 3/94, nelle aziende agrituristico venatorie indossare, durante gli abbattimenti, il gilet ad alta visibilità e provvedere ad apporre a tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dal luogo dell'abbattimento, l'apposito contrassegno fornito dall'A.T.C. Firenze 4. La caccia al cinghiale con la tecnica della braccata da parte delle squadre potrà essere effettuata dal 22 settembre al 30 dicembre 2010 unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio, e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Firenze 4. Tali eventuali battute dovranno essere segnalate tramite l'apposizione di cartelli indicanti la battuta stessa da apporre lungo le vie di accesso all'area interessata.

CACCIA NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale):

Nella ZPS istituita sul territorio della Provincia di Prato, come ampliamento del SIR-SIC-ZPS "Stagni della piana fiorentina" ridenominato in "Stagni della piana fiorentina e pratese", identificata come "Piana Pratese" le disposizioni del presente Calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.454 del 16/06/2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)", nonché eventuali ulteriori disposizioni regionali derivanti dal recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZCS e Zone di Protezione speciale". La perimetrazione della ZPS è consultabile sul sito internet www.provincia.prato.it nella pagina relativa alla Caccia e Pesca.

Nella ZPS "Piana Pratese" l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di giovedì e domenica;

- è vietata la caccia nei giorni di preapertura individuati nei giorni 1 e 5 settembre 2010;

- è vietata la caccia in deroga ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 79/409/CEE (caccia in deroga allo storno che è stata richiesta alla Regione Toscana);

- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di m. 150 dalle rive più esterne;

- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, a dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomachus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula)

- è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

- è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

SETTIMANA VENATORIA: la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate complessivamente a disposizione per la stagione venatoria rientrano quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1 della L.R.T. 20/02 e quelle effettuate in altre regioni.

TESSERINO VENATORIO: la riconsegna del tesserino venatorio della stagione 2010/2011 dovrà avvenire, presso il Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato, entro il 20 marzo 2011. In base all'art. 28 della L.R. 3/94, nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

A) Elencazione delle zone del territorio provinciale ove è vietato l'esercizio venatorio:

1) ZONE DI RIPOLAMENTO E CATTURA (Ha. 3184)
- Valiano (Montemurlo) - Carteano (Prato) - Villanova (Vaiano) - Cotone (Cantagallo e Vaiano) - Elzana (Carmignano) - Monteferrato (Prato e Montemurlo)

2) FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (Ha. 259,1)

3) AREE POSTE IN DIVIETO DI CACCIA A SEGUITO DI INCENDI (Ha. 6,5)
- Serilli (Prato e Vaiano) Poggio Prato Tondo e Bagno (Montemurlo)

4) RISERVA NATURALE PROVINCIALE "ACQUERINO-CANTAGALLO"

Ha. 1867 di cui Ha. 1515 di territorio demaniale

5) COMPLESSO DEMANIALE (Ha. 211,2)
- Acquerino-Luogomano (Montemurlo)

6) ZONE DI PROTEZIONE (Ha. 1014,7)
- Piana di Prato (Prato e Montemurlo) - Iavello (Montemurlo) - Schignano (Vaiano)

B) ELENCAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE RISERVATE ALLA GESTIONE PRIVATA DELLA CACCIA (Ha. 461)

Azienda faunistico-venatoria di Artimino (Carmignano)

C) ELENCAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DESTINATE ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA

Tutti i territori Provinciali non compresi nei suddetti punti A) e B).

Prato, 27/07/2010

**La Dirigente
Dott.ssa Sonia Monica Soldani**



PROVINCIA DI PRATO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA

Vista la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e succ. mod. ed int.;

Vista la L.R.T. 3/94 di recepimento della suddetta Legge 157/92 e succ. mod. ed int.;

Vista la L.R.T. 20/02 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3" e succ. mod. ed int.;

Vista la Determinazione Servizio Caccia e Pesca n. 2662 del 23/07/2010 concernente disposizioni integrative relative al Calendario Venatorio Regionale;

RENDE NOTO IL SEGUENTE CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2010/2011

Testo coordinato della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Capo I - Stagione venatoria

Art. 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis. (9) *In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite (11) nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.*

Art. 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);

b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;

h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

i) (2) *dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;*

l) (2) *dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.*

Fanno eccezione:

a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;

b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II - Esercizio della caccia

Art. 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis. (12) *Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.*

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepre: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis (13) - Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere

idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5(14) - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art 6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2.(15) Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia(16) abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis(5) - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III - Calendario venatorio

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepore comune. Le province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5.(17) Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.

6.(18) Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assetto delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assetto provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assetto presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6 bis.(6) I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d), della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art. 8 - Deroghe

1.(10) La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3.(7) Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepore in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistiche venatorie e agriturismo venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

Capo IV - Modifica alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Artt. 9-12 - Omissis(4)

Capo V - Norme generali

Art. 13 - Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3(8) (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16 - Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001, n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

NOTE 1) Vedi "Avviso di rettifica" pubblicato sul Bollettino ufficiale 5 luglio 2002, n. 16.

2) Lettera così sostituita con l.r. 45/2002, art. 1.

3) Vedi "Avviso di rettifica" pubblicato sul Bollettino ufficiale 19 marzo 2003, n. 13.

4) Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3.

5) Articolo prima inserito con l.r. 47/2005, art. 1. Poi così modificato con l.r. 3/2010, art. 6.

6) Comma inserito con l.r. 47/2005, art. 2.

7) Comma così sostituito con l.r. 47/2005, art. 3.

8) L'intero testo del regolamento è stato abrogato dall'art. 95, comma 1, lett. g), del testo unico approvato con DPGR 7 agosto 2002, n. 34/R; abrogazione confermata dall'art. 94, comma 1, lett. g), del testo unico approvato con DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R.

9) Comma aggiunto con l.r. 43/2008, art. 1.

10) Comma così sostituito con l.r. 43/2008, art. 2.

11) Parole così sostituite con l.r. 3/2010, art. 1.

12) Comma inserito con l.r. 3/2010, art. 2.

13) Articolo inserito con l.r. 3/2010, art. 3.

14) Articolo così sostituito con l.r. 3/2010, art. 4.

15) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 5, comma 1.

16) Parole aggiunte con l.r. 3/2010, art. 5, comma 2.

17) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 7, comma 1.

18) Comma così sostituito con l.r. 3/2010, art. 7, comma 2.

PER LA PROVINCIA DI PRATO RENDE NOTO INOLTRE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI

a) art. 3 punto 2: la caccia vagante, con o senza l'ausilio del cane, è vietata a partire dal 1 gennaio 2011, con le seguenti eccezioni:

- la caccia in battuta al cinghiale nelle aree cacciabili all'interno della zona vocata per la medesima specie è consentita fino al 31 gennaio 2011;

- la caccia in battuta alla volpe nelle zone collinari è consentita, con un numero minimo di otto partecipanti e l'uso esclusivo di cani da volpe, fino al 31 gennaio 2011;

- la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, nella zona di pianura sotto delimitata è consentita fino al 31 gennaio 2011; DELIMITAZIONE ZONA DI PIANURA

- A NORD: dal perimetro della "Zona di Protezione", istituita ai sensi dell'art. 14 L.R. 3/94, compreso tra il limite di confine con la provincia di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza

della ferrovia Firenze - Pistoia) ed il limite di confine con la provincia di Firenze (autostrada A11 Firenze mare);

- A EST: seguendo il confine di provincia con Firenze dall'intersezione con l'autostrada A11 Firenze - mare (confine della zona di protezione) fino all'intersezione con la SR n.66 Firenze - Pistoia (loc. Ponte all'Asse);

- A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con la provincia di Firenze (loc. Ponte all'Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);

- A OVEST: dal confine con la provincia di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze - Pistoia (loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze - Pistoia (confine della "Zona di Protezione");

b) art. 3 punto 2: nel periodo dal 08 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 è vietato l'uso del cane da seguita ad eccezione della caccia al cinghiale e di quella alla volpe nelle zone, nei periodi e con le modalità consentite;

c) art. 3 punto 7 bis: la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca (l'abbattimento e la detenzione di esemplari di beccaccia durante l'esercizio venatorio è consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca);

e) art. 7 punto 1: la caccia alla pernice rossa e starna è consentita su tutto il territorio provinciale dal 19 settembre al 30 dicembre 2010;

d) art. 7 punto 2: la caccia alla lepore comune è consentita sul territorio provinciale dal 19 settembre al 8 dicembre 2010;

e) art. 7 punto 5: la caccia al cinghiale in battuta è consentita, all'interno delle zone vocate al cinghiale, così come delimitate con Delibera Provinciale 86/96, ai soli cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta iscritti all'A.T.C. 4 o autorizzati a cacciare in mobilità, a partire dal 16 ottobre 2010 fino al 31 gennaio 2011, anche in caso di terreno coperto da neve, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Le battute di caccia, da effettuarsi nei giorni suddetti, sono consentite, in base alle deroghe previste all'art. 91 comma 6 del Testo unico 13/R del 25/02/2004, con un numero minimo di 20 cacciatori iscritti a ciascuna squadra. La caccia al cinghiale nelle zone non vocate è consentita dal 22 settembre al 30 dicembre 2010, anche in caso di terreno coperto da neve, con le modalità contenute nel piano annuale di gestione delle zone non vocate al cinghiale;

f) art. 7 punto 6: sono consentite forme di prelievo selettivo esclusivamente a carico di capriolo, cervo e daino nel rispetto delle indicazioni dei rispettivi piani di abbattimento. I periodi di prelievo saranno i seguenti:

Capriolo: per tutte le classi di sesso ed età dal 1 agosto al 30 settembre 2010 e per femmine e piccoli entrambi i sessi dal 2 febbraio al 28 febbraio 2011;

Cervo: maschi adulti dal 11 agosto al 15 settembre 2010, dal 6 ottobre 2010 al 14 febbraio 2011, maschi sub-adulti dal 1 al 15 settembre 2010, dal 6 ottobre 2010 al 14 marzo 2011, maschi giovani dal 6 ottobre 2010 al 14 marzo 2011, femmine adulte, femmine giovani e piccoli dal 1 dicembre 2010 al 14 marzo 2011;

Daino: maschi fusoni, balestroni e palanconi dal 14 agosto 2010 al 30 settembre 2010 e dal 21 ottobre 2010 al 2 marzo 2011, femmine di tutte le classi di età e maschi giovani dal 1 gennaio al 10 marzo 2011;

g) art. 8 punto 1: di richiedere alla Giunta Regionale in conformità al Piano Faunistico Venatorio Provinciale di consentire sul territorio provinciale, per i giorni 1 e 5 settembre 2010, secondo orari e nei territori che verranno individuati dalla stessa Giunta Regionale, la caccia da appostamento alle specie tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia;

- di richiedere altresì alla Giunta Regionale di autorizzare nei suddetti giorni, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da appostamento fisso al germano reale alla alzavola ed alla marzaiola;

h) art. 8 punto 4: la caccia al fagiano, sentito l'A.T.C., è vietata a partire dal 01 gennaio 2011, fatta eccezione per